

Perché l'amministrazione di sostegno?

La funzione del nuovo istituto di protezione, chiaramente enunciata nell'art. 1 della legge 6/2004, è di *"tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia"*.

In sintesi, si può affermare che scopo essenziale dell'Amministratore di Sostegno è quello di sostenere la persona priva in tutto o in parte di autonomia, affiancandola o sostituendola (a seconda delle circostanze del caso) nel compimento delle operazioni e nello svolgimento delle attività di ogni giorno; il tutto, senza intaccare la dignità personale del beneficiario, e conservandogli il più possibile la capacità di agire.

Quando si attiva l'Amministratore di Sostegno?

Si fa ricorso all'amministratore di sostegno quando occorra fronteggiare situazioni di inettitudine o di grave imbarazzo della persona, con riguardo al compimento di una o più operazioni dell'esistenza quotidiana.

La 'mancanza di autonomia' in cui il soggetto versa – può derivare da impedimenti di varia natura: *deficit* di origine psichica, fisica, sensoriale, o anche anagrafica, istituzionale, e via dicendo. Dunque, anche l'anziano della quarta età - il quale, pur lucido psichicamente, accusi impacci nelle reazioni e negli spostamenti, o non sia tanto solerte e disinvolto nel 'fare le cose' della vita spicciola – potrà essere destinatario dell'Amministratore di Sostegno.

Il criterio guida è quello della 'fragilità amministrativa', ovvero della *'inadeguatezza gestionale'*- dalla quale scaturisce il bisogno di sostegno, a prescindere da dove ciò sia generato. Le ipotesi in cui il nuovo strumento diviene impiegabile sono numerose e diversificate tra di loro.

Per quale genere di operazioni è consentito ricorrere all' Amministratore di Sostegno?

L'Amministrazione di sostegno può, sulla carta, servire per l'espletamento di qualsiasi operazione ('atto' o 'contratto', di questa o quella natura) utile al maggior benessere e alla difesa degli interessi - sia personali sia patrimoniali - del beneficiario. Potrà trattarsi, dunque, di voci di natura *personale* o *patrimoniale*.

(a) Vengono in considerazione - con riguardo al primo gruppo - le scelte che si collegano alla *tutela della salute*, fisica e psichica, e alla cura generale dell'individuo: ad es. la prestazione del 'consenso informato' in vista di un intervento sanitario, oppure le indicazioni di fine vita, o ancora le opzioni connesse alla separazione personale o al divorzio.

(b) Atti di *natura/rilievo patrimoniale* sono quelli che attengono, invece, al soddisfacimento e alla copertura di momenti di ordine reddituale, economico: pagamento delle utenze domestiche, riscossione dello stipendio o della pensione, domanda di accertamento di un'invalidità e richiesta di assegno di accompagnamento, alienazione di un immobile, accettazione di un'eredità, esercizio di un'impresa commerciale (fattispecie quest'ultima contemplata nel decreto del Giudice Tutelare di Roma, 7 gennaio 2005).

(c) Molte anche le possibilità, date le caratteristiche di elasticità dell'Amministratore di Sostegno, per quanto concerne l'entità, il numero, la frequenza statistica (nel breve e nel lungo tempo) delle mansioni assegnabili all'amministratore: potrebbe trattarsi ad es. di un intervento *una tantum* (mettiamo, la riscossione della pensione), o magari di una rosa di adempimenti sparpagliati nell'anno o nel semestre, oppure - nei casi di maggiore gravità - di tutte quante le iniziative che concernono la sfera patrimoniale del beneficiario, oppure dell'insieme delle pratiche relative a una data fascia gestionale (per es., tutti gli atti di straordinaria amministrazione).

Che cosa viene previsto nel decreto di istituzione dell'Amministratore di Sostegno?

Questo, secondo le specificazioni dell'art. 404 c.c., il contenuto tendenziale del decreto:

- generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato);
- oggetto dell'incarico;
- atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome o per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore;
- limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere in un determinato periodo di tempo mediante l'utilizzo delle spese disponibili;
- periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il decreto è subito efficace non appena pubblicato, cioè depositato dal Giudice Tutelare nella cancelleria del proprio ufficio.

Esso viene comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario; ove contenga limitazioni alla capacità di disporre di beni immobili, viene annotato anche all'ufficio tavolare.

Se la persona bisognosa di protezione si oppone all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare può/deve ugualmente procedere ?

Il consenso dell'interessato è - in via di principio - basilare per il buon funzionamento della neo-misura protettiva; e il Giudice Tutelare deve ricercarlo e alimentarlo in ogni fase dell'istruttoria, con tutti gli sforzi possibili. Nondimeno possono presentarsi frangenti in cui il beneficiario, pur bisognoso di un sostegno istituzionalizzato, si oppone all'idea di una tale 'intrusione' del diritto, magari in termini fermi e decisi. In tali casi il

giudice dovrà – sottolineiamo - cercare di *bilanciare* l'interesse alla salvaguardia personale/gestionale da attivare, con il rispetto della volontà profonda dell'interessato, senza abdicare con ciò, in linea di principio, alle necessità di una messa in opera del supporto.

Pertanto egli procederà ugualmente, di regola, alla nomina dell'amministratore di sostegno (così, Trib. Trieste, 31 gennaio 2007), incaricando quest'ultimo di attivarsi, nei limiti del possibile, onde far comprendere all'assistito il senso profondo dell'intervento che è stato disposto, e ottenerne - presto o tardi - l'adesione sostanziale e formale (si veda, per un esempio, Trib. Genova, 9 agosto 2007).

Il decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno può, successivamente, venire modificato o integrato?

Certo che sì. Anzi, è questa una delle caratteristiche più importanti e 'rivoluzionarie' della nuova misura di protezione. Il fascicolo relativo a una persona rimane, in certo qual senso, sempre aperto presso l'ufficio del Giudice Tutelare; e lo status del beneficiario resta continuativamente sottoposto al controllo del Giudice. Quest'ultimo-grazie al costante interfacciarsi con l'amministratore di sostegno e con lo stesso assistito- è messo così in grado di valutare, in maniera costante, la necessità/opportunità di *rimodulazioni* più o meno profonde circa la misura protettiva.

Quando si chiude l'amministrazione di sostegno?

L'Amministratore di Sostegno potrà/dovrà essere revocata quando il Giudice Tutelare ritenga, o per meglio dire accerti (magari dietro segnalazione del beneficiario, o dell'amministratore di sostegno, o dei servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona), essere venuti meno i presupposti - clinici, esistenziali, economici, organizzativi - che erano stati alla base dell'adozione della misura.

In pratica, l'amministrazione di sostegno viene fatta cessare quando, di essa, *non c'è più alcun bisogno*.

È questa una possibilità che si collega, generalmente, al dato di un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni psicofisiche dell'amministrato: si pensi al caso dell'individuo affetto da qualche forma di depressione, e che, con lo scorrere del tempo o grazie alle terapie praticate, mostri di beneficiare di una crescente remissione o di una riduzione significativa del disagio mentale e delle connesse inabilità gestionali.

Altra evenienza sarà quella in cui figurino essere state completate, con successo, le specifiche operazioni per le quali l'Amministratore di Sostegno era stata introdotta (quando, per esempio, si sia trattato soltanto di affiancare l'interessato nelle scelte legate alla pratica di divorzio, o in quelle connesse alla promozione di una denuncia penale o di una richiesta di risarcimento del danno), e in cui non siano emerse, nel frattempo, urgenze ulteriori tali da giustificare una proroga del vicariato.

Resta da aggiungere come la domanda di revoca, secondo quanto dispone l'art. 413 c.c., potrà venir presentata dallo stesso beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pubblico Ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 (essenzialmente, i familiari).

Il Giudice Tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche.

Chi è stato nominato Amministratore di Sostegno può rifiutare l'incarico?

È possibile domandare e ottenere di essere *dispensati* dall'incarico, qualora ricorrano determinati presupposti, che sono elencati nell'art. 352 c.c.; tra questi, a titolo esemplificativo, l'età superiore a 65 anni; il fatto di avere più di tre figli; l'esercizio in atto di altra amministrazione di

sostegno, etc.

Una volta assunto l'incarico, l'Amministratore di Sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?

Non sarà più tenuto nel caso in cui sopravvenga qualche incompatibilità, oppure un motivo di dispensa (v. § precedente). Il Giudice Tutelare può sempre *esonere*, d'altro canto, l'Amministratore di Sostegno dall'ufficio qualora l'esercizio si dimostri eccessivamente gravoso e vi sia possibilità di sostituirlo; come pure nell'ipotesi in cui il gestore si riveli inadeguato all'incarico, o inadempiente. Al di fuori di questi casi, l'Amministratore di Sostegno sarà tenuto - ove si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, di un ascendente o di un discendente - ad esercitare senza limiti di tempo l'incarico.

Nel caso in cui l'incarico sia affidato, invece, a persona non di famiglia (cioè non coniuge o convivente, né ascendente o discendente dell'amministrando), l'Amministratore di Sostegno non sarà tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre *dieci anni*.

Quali sono i poteri dell'Amministratore di Sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei successivi provvedimenti che intervengono - secondo le esigenze della persona, in una determinata fase della vita - a ridisegnare e aggiornare il raggio della misura di protezione. Occorre operare un distinguo, tecnicamente, tra *assistenza* e *rappresentanza*, e, nell'ambito di questa, tra *rappresentanza* e *rappresentanza esclusiva*.

Col primo termine - assistenza - si fa riferimento ai casi in cui l'amministratore di sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) ad affiancare il soggetto debole,

senza sostituirlo del tutto, nella conduzione di determinate iniziative. In pratica il beneficiario potrà lui stesso in essere quei negozi, qualora i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno siano di mera assistenza; opportunamente e necessariamente accompagnato, però, dall'amministratore.

Nel caso di rappresentanza, l'amministratore di sostegno provvede invece a sostituire *in toto* il beneficiario, per gli interventi che riguardano quest'ultimo, quali sono specificati nel decreto istitutivo (per tutti gli altri non cambia niente). L'amministrato potrà tuttavia compiere, a sua volta, quell'atto. Ove siano stabiliti invece poteri di *rappresentanza esclusiva*, il beneficiario non potrà attuare lui stesso quell'operazione; a provvedervi sarà - necessariamente - soltanto l'amministratore.

L'Amministratore di Sostegno può essere chiamato ad esprimere il "consenso informato", a fini medici, in rappresentanza del beneficiario?

La manifestazione (della volontà ai fini) del consenso informato, in medicina, è un atto destinato a coinvolgere - per sua natura - le zone più radicate e 'disosincriche' dell'individuo. Come tale esso dovrà poter essere compiuto, finché possibile, da quest'ultimo direttamente.

La delegabilità di detta manifestazione a terzi - in particolare, all'amministratore di sostegno - andrà quindi limitata ai casi (x) in cui il paziente non sia palesemente in grado di esprimere una volontà consapevole, e (y) in cui gli interventi diagnostici o terapeutici prospettati dai medici si annuncino, di per sé, come strettamente indispensabili a salvaguardarne la permanenza in vita o la salute.

Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a Tso, e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l'amministratore di sostegno esprimere il consenso, in

sostituzione dell'interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare?

Sì, dal momento che si tratta di una decisione attinente alla cura della persona - e semprechè il diretto interessato non sia in grado di esprimere, al riguardo, una volizione consapevole.

Il potere in tal senso dell'amministratore dovrà intendersi, comunque, subordinato all'affidamento del relativo incarico da parte del Giudice Tutelare (v. Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004).

Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.); e ciò varrà - abbiamo detto - sia in ordine alla gestione dei profili economici (bancari, commerciali, borsistici, tributari, immobiliari, etc.), sia rispetto alla cura della persona e ai versanti non patrimoniali. In una parola: l'assolvimento delle funzioni di sostegno dovrà essere permeato, come criterio informatore, dalla disponibilità ad ascoltare e registrare i vuoti e i "sogni" che l'amministrato venga via via esprimendo (sia pur soltanto, come talora può accadere, con i gesti).

È un motivo destinato a interessare l'intero operato del vicario, e che si specifica ulteriormente:

- nel dovere di *informare* tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al Giudice Tutelare superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire;

- nel dovere di *farsi portavoce*, innanzi al giudice, di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo

l'intervento del Giudice Tutelare per le opportune rimodulazioni della misura di protezione,

- nel dovere di *segnalare* ogni mutamento nelle condizioni di vita e di autonomia della persona, compreso l'eventuale venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'attivazione della misura di protezione,

- nel dovere di *relazionare* periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,

- nel dovere di *amministrare* il patrimonio diligentemente, e di *rendere il conto* periodico della gestione.

Al momento dell'assunzione dell'incarico l'Amministratore di Sostegno dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico. L'Amministratore di Sostegno non è tenuto, normalmente, alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario (va detto però che ci sono giudici tutelari i quali ne richiedono, comunque, la compilazione).

È previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di Amministratore di Sostegno?

L'amministratore di sostegno non può, in teoria, percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti soltanto (a) un *rimborso* delle spese e, in taluni casi, (b) un equo *indennizzo* stabilito dal Giudice Tutelare, in relazione al tipo di attività, in particolare a seconda dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.

Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di Sostegno?

Occorre distinguere. Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell'Amministratore di Sostegno, dopo la nomina di questi

e prima dell'approvazione del conto finale della gestione. Se, però, amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l'amministrato può disporre per testamento a suo favore.

Vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere da solo, in modo autonomo?

Vi è tutta una fascia di atti (definiti anche minimi) che comprende le operazioni più semplici della vita quotidiana: quelle che chiunque è in grado, normalmente, di compiere da solo - ordinare un bicchiere d'acqua al bar, regalare dei cioccolatini o comprare un giornale, inserire alcune monetine nel parchimetro ed estrarne il biglietto per la sosta dell'auto, e così via.

Questa rosa di operazioni elementari, come dispone l'ultimo comma dell'art. 409 c.c. non è mai espropriabile dal sistema: *“il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”*. La norma suona ben chiara: *“in ogni caso”*, e cioè indipendentemente dalle eventuali indicazioni di cui al provvedimento giudiziale.

Il beneficiario può porre in essere gli atti c.d. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?

A differenza dell'interdetto, il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno conserva intatta la propria capacità in ordine agli 'atti personali' o 'personalissimi': dovendosi intendere – con tale espressione – le determinazioni negoziali che coinvolgono gli *aspetti più intimi* della persona, i sentimenti, le scelte religiose e morali, i momenti domestici, etc. Ad esempio: rientrano nella categoria in esame - pur non formalizzata espressamente entro il codice civile il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, gli atti riguardanti la filiazione (come il riconoscimento di un figlio naturale, o il disconoscimento del figlio legittimo), gli atti

dispositivi dei propri beni di cui al 2° libro del c.c. (donazione, testamento), le scelte connesse alla separazione personale e al divorzio, etc.

È stata avanzata la lettura secondo cui tali atti, data la loro natura, potrebbero in realtà venir posti in essere soltanto ed esclusivamente dall'interessato e non sarebbero, di conseguenza, mai delegabili all'amministratore di sostegno.

Approvare una simile tesi significherebbe, in verità, escludere ogni possibilità di (oggettivo) esercizio di quei diritti fondamentali, allorché l'interessato non sia lui stesso in grado di porre in essere i relativi atti.

È venuto affermandosi così – ed è un orientamento meritevole di essere approvato – l'indirizzo (di quella parte del Giudice Tutelare che è) favorevole all'estensione dei poteri di assistenza e di rappresentanza anche con riferimento agli atti di natura personale, qualora ciò corrisponda al bene dell'assistito. Va da sé che quest'ultimo dovrà venire costantemente informato dall'amministratore, in proposito, nonché coinvolto per quanto possibile - nelle scelte via via da assumere.

Che accade qualora il beneficiario ponga in essere atti che gli sono (stati) vietati nel suo stesso interesse?

Tali atti potranno essere annullati giudizialmente, su domanda dello stesso beneficiario, dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, degli eredi del beneficiario. La domanda va proposta entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

Il beneficiario, se con la propria condotta arreca danni a terzi, dovrà risponderne?

Occorre operare una distinzione a seconda che l'illecito sia stato compiuto dal beneficiario *(a)* nel pieno possesso delle capacità intellettive e cognitive, *(b)* oppure in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Diverso, infatti, il regime di responsabilità applicabile nelle due ipotesi.

Qualora l'illecito sia stato compiuto da persona capace di intendere e di volere, ben poco importerà che egli sia, o meno, beneficiario di amministrazione di sostegno; comunque l'autore sarà chiamato a rispondere secondo lo schema generale dell'*art. 2043 c.c.*

Qualora, al contrario, l'autore dell'illecito, nonché beneficiario dell'Amministratore di Sostegno, versasse in condizioni di incapacità naturale (cioè mancasse del senso del bene e del male, al momento del fatto), si dovrà fare capo alle regole stabilite dagli artt. 2046 e 2047 c.c.: l'incapace non sarà chiamato a rispondere direttamente, mentre *il risarcimento sarà dovuto da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto.*

Aggiunge la seconda norma, peraltro, che - qualora il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal 'sorvegliante' il giudice potrà condannare lo stesso autore dell'illecito (dunque, l'incapace naturale) a corrispondere un'equa indennità; tenuto conto, fra l'altro, delle condizioni economiche del responsabile.

Qual è la differenza tra l'Amministratore di Sostegno e le vecchie misure di protezione (interdizione e inabilitazione)?

L'amministrazione di sostegno poggia su una filosofia di fondo opposta rispetto a quella del vecchio sistema di protezione, vale a dire: non una misura di tipo restrittivo calata dall'alto, non rispettosa della dignità dell'individuo e orientata alla salvaguardia dei soli interessi patrimoniali (specie di terzi), ma una protezione da accordare con le minori limitazioni possibili della capacità d'agire della persona, mirante a valorizzare e a incoraggiare, in ogni momento, le capacità, abilità e potenzialità della stessa.

Tra le peculiarità del nuovo strumento rispetto agli istituti tradizionali si evidenziano in particolare:

(a) L'idoneità dell'Amministratore di Sostegno ad assicurare un intervento ad ampio raggio, relativamente ai soggetti destinatari da individuare - come già visto - non solo fra le persone che presentano rilevanti problemi di salute, ma anche persone che pur non essendo gravemente malate non stanno abbastanza bene da potersela cavare da sole.

Oltre alle persone che soffrono di un'infermità abituale di mente - anche tutti coloro che mostrano di incontrare difficoltà, più o meno gravi e continue, nell'affrontare incombenze quotidiane, grandi e piccole (persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ammalati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, alcolisti e altri soggetti deboli come ad esempio giocatori d'azzardo, carcerati, persone senza fissa dimora, etc.);

(b) L'estrema *flessibilità*. La propensione cioè dell'Amministratore di Sostegno a modularsi secondo le esigenze della persona interessata, con una vasta gamma di assetti possibili, sul piano tecnico/disciplinare: dal modello dell' "assistenza" (contratti da stipulare a doppia firma), a quello della "rappresentanza" (l'Amministratore di Sostegno può agire anche da solo, sostitutivamente); fino all'esito limitatamente ai casi in cui ciò si renda necessario di un'eventuale "incapacitazione" o "disabilitazione" negoziale, stabilita nell'esclusivo interesse dell'amministrato, in relazione ad uno o a determinati gruppi di atti o di operazioni.

Con tutte queste articolazioni - aggiungiamo-impiegabili contemporaneamente entro il decreto giudiziale (quando occorra): ciascuna rispetto a questa o a quella branca di attività, di tipo personale o patrimoniale. E con la costante possibilità per il Giudice Tutelare di variare e riplasmare man mano - nel corso del tempo, a seconda delle circostanze, per questo o quel dettaglio - la combinazione difensiva messa a punto inizialmente (è ben nota, a tale riguardo, l'immagine del "vestito su misura").

(c) L'opera di continuo vaglio e monitoraggio, che è

affidata al Giudice Tutelare, rispetto a ogni intervento/aggiustamento che si consiglia. Il che farà sì che - a differenza di quanto avviene con l'interdizione (il cui fascicolo, una volta pronunciata la sentenza, finisce sostanzialmente nel dimenticatoio) - la pratica relativa a quella persona rimanga sempre "aperta" sul tavolo del magistrato, suscettibile di essere modificata mese per mese, al limite settimana per settimana.

(d) La snellezza della procedura - a cominciare dal momento dell'attivazione in giudizio: con un accesso formale che si presenta quantomai facilitato, rapido; nonché (per i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno già aperte) con la garanzia di una minuziosa sorveglianza, da parte del Giudice Tutelare, circa l'operato dell'amministratore di sostegno.

Qualora si renda necessario provvedere ad un'alienazione immobiliare, nell'interesse di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, occorrerà far capo all'interdizione?

Certamente no. L'amministrazione di sostegno appare pienamente idonea, quale risorsa disciplinare, anche in una fattispecie quale quella descritta: *l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile verrà data qui dal Giudice Tutelare*, con tutte le garanzie del caso (la realtà è che, quando a decidere è il Tribunale, come nel caso di interdizione, vi è pur sempre un unico giudice che effettua - in concreto - le operazioni di vaglio e controllo: gli altri membri del collegio si limitano, di solito, a sottoscrivere automaticamente quanto il primo suggerisce; nessun serio vaglio sostanziale in più, insomma!).

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424,426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di*

sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).

Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare può prorogarlo con decreto motivato

pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione

della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il Pubblico Ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice Tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze,

previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il Giudice Tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina

del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti:

«prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Personae che possono essere interdette*). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per

l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'Amministratore di Sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2. le complete generalità della persona beneficiaria;

3. le complete generalità dell'Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, Amministratore di Sostegno».

Art. 17

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti:

«, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno.

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: «*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «,nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO INDICATO NELL'ART. 411 C.C. CHE PRECEDE, SI RIPOSTA UN ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE CHE RISULTANO APPLICABILI, IN QUANTO COMPATIBILI, ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

DI TALI NORME DOVRÀ PERTANTO TENERE CONTO IL GIUDICE TUTELARE NEL DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSIDERATE, COMUNQUE, LE PECULIARI DIFFERENZE CHE INTERCORRONO FRA I DIVERSI STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DEBOLEZZA.

Art. 349 *Giuramento del tutore*

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al Giudice

Tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350 *Incapacità all'ufficio tutelare*

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 *Dispensa dall'ufficio tutelare*

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) *abrogato*;
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al Giudice Tutelare che non intendo no valersi della dispensa.

Art. 352 *Dispensa su domanda*

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) *abrogato*;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353 *Domanda di dispensa*

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al Giudice Tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 374 *Autorizzazione del Giudice Tutelare*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) stipulare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 *Autorizzazione del tribunale*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del Giudice Tutelare.

Art. 376 *Vendita di beni*

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il Giudice Tutelare

Art. 377 *Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli*

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378 *Atti vietati al tutore e al protutore*

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal Giudice Tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 379 *Gratuità della tutela*

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 380 *Contabilità dell'amministrazione*

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381 *Cauzione*

Il Giudice Tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una

cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 *Responsabilità del tutore e del protutore* Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 383 *Esonero dall'ufficio*

Il Giudice Tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384 *Rimozione e sospensione del tutore*

Il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Art. 385 *Conto finale*

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al Giudice Tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 386 *Approvazione del conto*

Il Giudice Tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del Giudice Tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387 **Prescrizione delle azioni relative alla tutela**

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il Giudice Tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388 *Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto*

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 596 *Incapacità del tutore e del protutore*

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.

Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 599 *Persone interposte*

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono

nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. **NOTA** Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

Art. 779 *Donazione a favore del tutore o protutore*

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Allegato n. 1

ESEMPIO DI DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO FAC SIMILE DI DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

(I decreti sono solitamente congruenti con le richieste presentate dalle famiglie o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari quando queste sono dettagliatamente descritte e motivate nel ricorso presentato. Se i ricorsi non sono sufficientemente motivati e la documentazione scarsa, il Giudice Tutelare può disporre una perizia tecnica d'ufficio e conseguentemente il decreto terrà conto delle indicazioni e valutazioni prodotte dal tecnico.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI * SEZIONE CIVILE TUTELE**

Decreto di nomina di Amministratore di sostegno ai sensi della legge 9.1.2004 n° 6

Il Giudice Tutelare esaminato il ricorso depositato in data *** ed iscritto al n° *** N.C.

Premesso che *** ha/hanno chiesto la nomina di un Amministratore di sostegno per *** nato/a a *** il *** e residente a ***

Che parte ricorrente deduce che il beneficiario, data la sua situazione di salute, si trova nell'incapacità di gestire se stesso ed il suo patrimonio; considerato che dalla documentazione prodotta risulta che il beneficiario/a affetto/a da ***

Che dalla istruttoria espletata e dall'esame del beneficiario è emersa la sua incapacità di badare sia a se stesso che ai propri beni per cui è necessario, nel suo esclusivo interesse, che vi sia una persona che si occupi di lui e lo rappresenti negli atti necessari per la sua vita e lo tuteli, sotto il controllo del Giudice Tutelare, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione delle decisioni attinenti la cura della sua persona;

NOMINA

Amministratore di sostegno *** Nato a *** Il *** e residente a ***

DISPONE

a) che il nominato Amministratore, in rappresentanza esclusiva del beneficiario:

1. compia tutti gli atti per la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario ivi compresi consensi informati ed interventi terapeutici di ogni genere;

2. provveda alla riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di danaro spettante al beneficiario utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure allo stesso necessarie;

3. apra un unico conto corrente bancario o postale presso un istituto di sua fiducia intestato al beneficiario sotto amministrazione di *** ove far confluire tutte le entrate;

4. provveda ad affrontare ogni spesa corrente quale retta di ricovero o canone di locazione, alimentare, medica, paramedica e fiscale per una somma complessiva mensile non superiore alla pensione e accompagnamento al cui prelievo è autorizzato fornendo, ogni anno, entro il ***, al Giudice Tutelare un rendiconto delle operazioni svolte;

b) che l'Amministratore di sostegno chieda autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli altri atti previsti dagli art. 374 e 375 C.C. e per ogni spesa eccedente quanto previsto al n°4;

c) che l'incarico sia: o a tempo indeterminato o a tempo determinato con possibilità di proroga con decreto motivato (dandosi atto che, comunque, in mancanza, la nomina è fin d'ora da considerarsi, tenendo conto delle caratteristiche del caso di specie, prorogata per eguale periodo, salvo diverso provvedimento del GIUDICE TUTELARE).

Convoca il nominato Amministratore di sostegno, per il giuramento, all'udienza del *** alle ore ***

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla parte ricorrente, al beneficiario, all'Amministratore di sostegno (se non coincide col ricorrente) e all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art.741 c.p.c..

Luogo e data ***

Firma del Giudice Tutelare

Allegato n. 2

RELAZIONE E RENDICONTO

- si consiglia di numerare ogni singolo allegato; è bene concordare con il Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione se la somma stabilita per soddisfare le necessità primarie e correnti debba essere o meno rendicontata e con quale periodicità.

- Alcuni Giudici Tutelari accettano che i genitori nominati Amministratori di Sostegno per i figli disabili con loro conviventi presentino una "autocertificazione" in sostituzione del rendiconto (vedi allegato 1.3). Questa modalità basata sul fatto che in tale situazione le entrate del disabile sono costituite dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento, ovvero da previdenze che lo Stato eroga al disabile per la sua cura, mantenimento, assistenza e accompagnamento. Anche questa modalità deve essere disposta dal Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione.

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL ***

1) Conto corrente ordinario n *** c/o Banca *** Ag. N.
*** Indirizzo *** Saldo (Allegato copia estratto conto n ***)

2) Conto titoli in deposito custodito n.*** c/o banca *** Ag.
N.

*** Indirizzo*** Dettaglio titoli (Allegato copia estratto
conto titoli n ***) ***

3) Contanti piccola cassa (presso l'Ads) ***

TOTALE PARAGRAFO A) ***

B) ENTRATE (Allegata documentazione numerata):

Pensione di invalidità ***

Assegno di accompagnamento*** Pensione di reversibilità*** Stipendio***

Proventi da compravendite*** Rendite da immobili (specificare)*** Assicurazioni e vitalizi (specificare) *** Altre entrate (specificare)***

Interessi maturati su titoli*** Interessi sul c.c. ordinario***

TOTALE PARAGRAFO B) ***

C) USCITE (Allegare i giustificativi):

Mantenimento (vitto, alloggio, cure...)*** Effetti personali***

Spese sanitarie specialistiche *** Rette***

Trasporto e accompagnamento*** Tempo libero e vacanze***

Spese per fotocopie, cancelleria, postali, ecc.*** Quote varie (specificare)***

Altro (specificare)***

TOTALE PARAGRAFO C) ***

Luogo e data ***

Firma ***

Allegato n. 3

TRACCIA PER AUTOCERTIFICAZIONE

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

R.G. A.D.S. n° ***

Il sottoscritto *** Nato a *** Il *** Residente a *** in via
*** Telefono *** Nella sua qualità di ***

PREMESSO

-di essere nominato Amministratore di Sostegno del Sig.

*** nato a *** Il *** Con provvedimento del *** e di
avere prestato il giuramento di rito avanti il Giudice
Tutelare presso il Tribunale di *** in data ***,

AUTOCERTIFICA QUANTO SEGUE

- che il beneficiario del provvedimento vive in famiglia e
frequenta ***

- che i suoi beni sono costituiti esclusivamente
dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento il
cui importo annuale è di euro *** (allegato certificazione annuale
INPS),

- che tali previdenze sono riscosse attraverso il c/c postale (o
bancario) n° *** presso la Banca *** Ag. N° ***
- indirizzo *** (allegato estratto conto con i movimenti),
- che le somme percepite sono state totalmente impiegate per il
suo mantenimento, cura, assistenza e accompagnamento.

Luogo e data ***

Firma ***

Allegato n. 4

**RICORSO PER L'APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE**

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

**RICORSO PER L'APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE**

R.G. A.D.S. n° *** Il sottoscritto *** Nato a *** Il ***
Residente a *** in via *** Telefono *** Nella sua qualità di ***

PREMESSO

- di essere nominato Amministratore di Sostegno del Sig.

*** nato a *** Il *** Con provvedimento del *** e di
avere prestato il giuramento di rito avanti il Giudice
Tutelare presso il Tribunale di *** in data ***,

CHIEDE

Di essere autorizzato ad aprire/modificare l'intestazione
del conto corrente bancario o postale intestato a (indicare nome
e cognome del beneficiario) ***

E ad operare su tale conto effettuando i versamenti e
prelievi, questi ultimi fino ad un importo massimo mensile di euro

Nonché ad acquistare *** (titoli garantiti dallo Stato
o obbligazioni con esclusione unicamente dei titoli azionari).

Delle operazioni svolte il sottoscritto Amministratore
di Sostegno provvederà a rendere conto ogni anni al Giudice
Tutelare ai sensi dell'art. 380 c.c.

Si chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Luogo e data ***

Firma ***

Glossario

ACCERTAMENTI MEDICI: accertamenti che il Giudice Tutelare può disporre - dinanzi a una richiesta di attivazione di Amministratore di Sostegno - al fine di verificare quale sia la *condizione fisio-psichica* dell'interessato e quale sia il grado di autonomia gestionale dello stesso.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

abbreviazione di "Amministrazione di sostegno", di "Amministratore di sostegno".

AFFIANCAMENTO: l'opera che l'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, sia come guida all'assunzione di talune decisioni, riguardanti il beneficiario, sia per il compimento degli atti che quest'ultimo non è in grado di realizzare da sé.

AFFINITÀ: vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.

AMMINISTRANDO: la persona nell'interesse della quale viene introdotto il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Indica, propriamente, la condizione di chi è ancora in attesa della pronuncia del decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno.

AMMINISTRATO: sinonimo di beneficiario (v.)

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: soggetto nominato dal GT al fine di aiutare la persona disabile, o, più in generale, al fine di *supportare* chi non riesce - a causa di impedimenti di natura fisica, o psichica, o sensoriale, o per effetto dell'età avanzata, o per altre ragioni - a espletare autonomamente le normali attività. Amministratore di sostegno sarà di regola un familiare, salvo che una disponibilità del genere manchi, oppure salvo che il GT ritenga opportuno (per qualsiasi motivo) appoggiarsi su altre persone: amici, conoscenti, figure del volontariato, avvocati disponibili all'ufficio, e così via.

Tra gli *incarichi* assegnabili all'Amministratore di Sostegno vi saranno, ad esempio, quelli della riscossione della

pensione, della stipulazione di contratti, dell'effettuazione di pagamenti, della partecipazione all'assemblea di condominio, dell'accettazione di un'eredità, dell'esercizio di iniziative giudiziarie; più in generale ogni operazione – grande, media o anche piccola - che il beneficiario non è in grado, per le difficoltà anzidette, di condurre in porto.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: la nuova misura di protezione che è stata introdotta, nel 2004, all'interno del codice civile - e che rispetta al massimo (a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione) le prerogative della persona e la sua dignità complessiva.

Attraverso l'amministrazione di sostegno l'individuo privo, in tutto o in parte, di autonomia viene *affiancato* da un altro soggetto, avente il compito di sostituirlo o di assisterlo nel compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore di Sostegno non priva l'interessato della capacità d'agire (salvo che in ipotesi particolari, del tutto limitate)

e valorizza in ogni passaggio la sovranità progettuale e decisionale di quest'ultimo.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO: insieme degli atti che sono necessari al fine di conservare e presidiare i *beni* di una persona (ad es. stipulazione di contratti di locazione, affitto, vendita, assicurazione, ristrutturazione di beni immobili, riparazione del tetto). Tali atti rientrano tra quelli di cui il GT può, all'occorrenza, assegnare il compimento all'amministratore di sostegno.

ANNOTAZIONE DEL DECRETO: forma di pubblicità che è prescritta dalla legge onde rendere nota, ai terzi, l'avvenuta nomina dell'amministratore di sostegno. In pratica, il decreto di nomina viene trascritto a margine dell'*atto di nascita*.

ANNULLAMENTO: venir meno del valore formale e dell'efficacia di un determinato atto, che può essere disposto con provvedimento del giudice, nei confronti:

(a) degli atti che l'amministratore di sostegno compia in violazione di disposizioni di legge, o esorbitando dai poteri conferitigli dal GT; oppure:

(b) degli atti posti in essere dal beneficiario dell'Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge, o di divieti stabiliti dal Giudice Tutelare.

APERTURA (DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): si verifica al momento della pronuncia, da parte del Giudice Tutelare, del *decreto* con il quale viene nominato l'amministratore di sostegno, e con cui sono stabiliti nei dettagli i compiti dello stesso.

ARCHIVIAZIONE: consiste nell'estinzione del procedimento volto alla nomina dell'amministratore di sostegno, allorché il ricorrente deposita un atto di rinuncia alla domanda.

Di archiviazione si parla anche nel caso in cui – essendo venute meno le ragioni che la giustificavano – il Giudice Tutelare revoca l'Amministratore di Sostegno.

ASPIRAZIONI (DEL BENEFICIARIO): tra gli impegni dell'amministratore di sostegno vi è soprattutto quello di tenere conto dei bisogni, delle aspettative e degli obiettivi di vita del beneficiario. L'amministratore è chiamato, in particolare, a prendersi cura della persona e farsi carico delle *istanze esistenziali* di questa: tutto ciò non già in base a proprie opinioni o discrezionalità valutative, bensì tenendo conto finché possibile dei desideri e delle "aspirazioni" – appunto - dell'interessato.

ASSISTENZA: i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'.

Col primo termine si fa riferimento ai casi in cui l'Amministratore di Sostegno si limita ad *affiancare* il soggetto debole - senza sostituirlo del tutto - nell'espletamento di determinate operazioni. In pratica il beneficiario, ove i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno siano di mera assistenza, potrà lui stesso in essere quegli atti, ma opportunamente (necessariamente) accompagnato

dall'amministratore.

ATTI MINIMI: equivale alla locuzione 'ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA' (v.).

ATTI PERSONALISSIMI: si intendono gli atti di esercizio di diritti che coinvolgono scelte intime e del tutto personali dell'individuo (come il matrimonio, il riconoscimento di un figlio, la predisposizione di un testamento, etc.).

ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA: si tratta delle operazioni più semplici della vita di ogni giorno, quelle che chiunque (o quasi) è in grado di *compiere da solo*: acquistare un giornale all'edicola, regalare un cioccolatino, fare il biglietto sull'autobus, andare in pizzeria, noleggiare una bicicletta. Sono iniziative il cui compimento non può mai essere vietato o impedito al beneficiario: si tratta cioè di prestazioni e servizi che nessun terzo/negoziante potrebbe rifiutarsi di fornire, con la scusa della disabilità del cliente, a quest'ultimo.

ATTIVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: sinonimo di istituzione (v.), apertura dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il Giudice Tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

ATTO PUBBLICO: atto dotato di particolare valore sostanziale e probatorio, in quanto predisposto e redatto da un *notaio*. La normativa sull'Amministratore di Sostegno indica nell'atto pubblico una delle modalità che sarà utilizzabile, dall'interessato, per far luogo a una "designazione anticipata" dell'amministratore (v. **DESIGNAZIONE ANTICIPATA**).

AUDIZIONE (DELL'INTERESSATO): consiste in un colloquio diretto del Giudice Tutelare con l'amministrando, attraverso il quale il Giudice Tutelare è messo in grado di acquisire le informazioni necessarie circa la condizione personale dell'interessato, di constatare il grado di autonomia dello stesso,

in vista di una concreta modulazione circa la misura di protezione.

AUTONOMIA: idoneità a gestire da soli le operazioni più significative della vita, liberamente, senza l'aiuto di alcuno. Presuppone tendenzialmente, nell'interessato, una condizione di pieno benessere e *integrità* fisio-psichica.

BENEFICIARIO: la persona per la cui salvaguardia viene nominato dal GT un amministratore di sostegno.

BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata, che si compone di due parti: l'una delle quali è consegnata al destinatario, mentre l'altra viene conservata nel fascicolo d'ufficio.

CAPACITÀ DI AGIRE: idoneità a compiere atti aventi pieno valore giuridico, mediante i quali si acquistano diritti e si assumono obblighi (es. un contratto). Condizione che viene raggiunta con il compimento della *maggior età*, ossia a 18 anni.

CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: si verifica nel momento della pronuncia, da parte del Giudice Tutelare, di un decreto che pone fine al regime di Amministratore di Sostegno. Ha luogo allorché il GT accerti essere *venute meno*, nell'interessato, le condizioni di malessere o disagio che avevano reso necessaria - a suo tempo - l'attivazione di tale misura protettiva (rarissimo il caso in cui, attraverso una decisione dei giudici, si passi invece dal regime di Amministratore di Sostegno a quello di interdizione o all'inabilitazione).

CO-AMMINISTRATORE: un secondo amministratore, il quale viene nominato dal GT a fianco del primo, allorquando vi sia la necessità di fronteggiare questioni che esigono *particolari competenze* tecniche (e che il primo amministratore non è in grado di risolvere coi suoi mezzi).

COMUNICAZIONE: atto con il quale il *cancelliere*, per dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, provvede a informare - in merito a una determinata circostanza - le parti oppure altri soggetti coinvolti in un dato processo (Pubblico

Ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, etc.). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

CONSENSO INFORMATO: dichiarazione (generalmente scritta) con cui la persona che deve essere sottoposta ad un intervento sanitario diagnostico o terapeutico esprime il proprio assenso, ed in mancanza della quale l'intervento sanitario non può essere legittimamente effettuato (salvi i casi previsti dalla legge, come i trattamenti sanitari obbligatori, e salvi i casi in cui si tratti di intervenire per salvare la vita della persona). La manifestazione del consenso informato presuppone sempre ed immancabilmente un'informazione completa ed esaustiva da parte del personale medico.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: v. AMMINISTRAZIONE DEL P.

CORTE D'APPELLO: organo competente, per quanto concerne l'Amministratore di Sostegno, a decidere in merito ai reclami che vengano presentati contro i provvedimenti del Giudice Tutelare.

CURA: insieme delle attività che sono funzionali, in un modo o nell'altro, a soddisfare le necessità *personali* dell'interessato. Può trattarsi delle iniziative più banali e ordinarie, come, ad es., fissare un appuntamento dal *pedicure*, dal fisioterapeuta, dall'estetista. Anche gli aspetti di ordine sanitario possono esserne interessati: ad es. la "prestazione del consenso medico informato" è un atto che riguarda, non meno di altri, la cura della persona.

DECRETO DI NOMINA (O DECRETO ISTITUTIVO): atto con cui il Giudice Tutelare provvede - allorché sia stata formulata una domanda in tal senso (e il GT la ritenga fondata) - a nominare l'amministratore di sostegno. Si tratta di un decreto che potrà essere *modificato* o integrato in qualsiasi momento dal giudice, o su istanza di parte, oppure d'ufficio, dietro segnalazione dell'amministratore di sostegno o dei servizi socio-sanitari.

DESIGNAZIONE ANTICIPATA: dichiarazione mediante

la quale un individuo, in previsione della propria (eventuale) *futura incapacità*, indica fin dall'oggi – in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata - il soggetto che dovrà essergli nominato, all'occorrenza, come amministratore di sostegno. Si parla, in proposito, anche di 'testamento di sostegno'.

DIFESA TECNICA: espressione che indica la partecipazione ad un procedimento mediante un difensore.

DIMORA ABITUALE: il luogo in cui vive normalmente una persona.

DISPENSA (DALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): si verifica quando il Giudice Tutelare esonera l'amministratore di sostegno dalla funzione per uno dei motivi elencati nell'art. 352 c.c.

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE: insieme delle regole di condotta che l'Amministratore di Sostegno è chiamato a osservare, nell'interesse (economico e personale) del beneficiario. Fondamentale, tra tutti, il dovere di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni di quest'ultimo.

In caso di inosservanza di tali doveri l'amministratore potrà essere *rimosso* e sostituito, con specifico provvedimento del GT.

D'UFFICIO: espressione che si utilizza con riferimento agli atti di un procedimento che vengono compiuti senza che sussista una domanda di parte, e dunque su iniziativa *diretta* del giudice.

DURATA DELL'INCARICO (DELL'AMMINISTRATORE): la nomina può avvenire a tempo indeterminato oppure a tempo determinato; in quest'ultimo caso il GT può sempre prorogare l'incarico.

EMANCIPATO: il minore che si sposa diviene emancipato di diritto; in tale condizione egli può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, e con il consenso del curatore o – a seconda dei casi – con le debite autorizzazioni del tribunale, può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio.

FRAGILITÀ GESTIONALE: espressione da intendere anche quale sinonimo di 'inadeguatezza gestionale' (v. oltre). Sta ad indicare la perdita o riduzione di autonomia della persona rispetto al compimento degli atti della vita quotidiana e alla gestione dei propri interessi.

GIUDICE TUTELARE: magistrato cui la legge attribuisce la funzione di nominare l'Amministratore di Sostegno, di determinarne i compiti, di controllarne l'operato e – più in generale – di sorvegliare l'andamento dell'amministrazione. Ciò non sarà possibile, va sottolineato, se non attraverso un flusso di informazioni che corra in modo dettagliato e continuativo tra il giudice, l'amministratore stesso e (ove siano attivi) i servizi socio-sanitari che "hanno in carico" la persona.

Il ruolo del GT è sempre centrale nell'Amministratore di Sostegno; egli potrà/dovrà altresì '*disabilitare*' il beneficiario, ovvero sospendergli – più o meno contingentemente - il potere di compiere determinati atti, allorché ciò risponda al bene di quest'ultimo (per sventare a monte iniziative sbagliate o rovinose).

Il GT può, altresì, assumere provvedimenti *urgenti* per la cura dell'interessato: potrà ad esempio autorizzare un intervento sanitario non più rinviabile (pena serie minacce per la salute della persona).

GT, GIUDICE TUTELARE, Giudice Tutelare: abbreviazione di Giudice Tutelare.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ: il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è immediatamente esecutivo; ha cioè efficacia immediata e produce da subito i suoi effetti

IMPUGNAZIONE: v. RECLAMO

INADEGUATEZZA GESTIONALE: situazione dell'individuo che - a causa di un impedimento legato ad una malattia fisica o psichica, o per effetto di disagi sensoriali (per es. un sordomuto, un cieco), o, ancora, per l'età avanzata, o per altre ragioni oggettive - *non è in grado* di curare da sé i propri interessi e di compiere autonomamente gli atti della vita

quotidiana.

INCAPACITÀ ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: casi in cui la legge non consente di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (corrispondono sostanzialmente a quelli previsti per la funzione di tutore).

INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE [INCAPACITÀ NATURALE]: condizione della persona la quale *manchi*, in via permanente o temporanea, della consapevolezza rispetto ai propri comportamenti e alle proprie decisioni. È uno stato temporaneo ove dipenda dall'uso di sostanze stupefacenti, dall'abuso di alcool, da febbre alta, da sonnambulismo, etc.

INCAPACITAZIONE, DISABILITAZIONE: impedimento - che viene fatto gravare su una persona - della possibilità di compiere autonomamente un determinato atto o una serie di atti. A decidere in tal senso sarà il GT (sul terreno patrimoniale, oppure su quello personale, secondo quanto prevede l'art. 411 c.c.) allorché sia palese che l'interessato farebbe, altrimenti, un *uso auto-distruttivo* di quei poteri.

INCOMPATIBILITÀ ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: condizione della persona che contrasta con la possibilità di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (per esempio, gli operatori socio-sanitari che hanno in carico la persona).

INFERMITÀ: condizione di compromissione dell'integrità fisica o psichica. È infermo chi non gode di pieno benessere, e di integrità fisio-psichica. Condizione che determina una riduzione o totale venir meno dell'autonomia.

INTERDETTO: condizione di chi abbia subito una pronuncia di interdizione. La persona interdetta non può fare pressoché *nulla*, sotto il profilo del diritto: non può, in particolare, compiere atti di tipo patrimoniale, né di tipo personale; non può sposarsi, né fare testamento, né donazioni, né riconoscere i suoi figli, etc. Si parla di una vera e propria "camicia di forza giuridica". Ben poche le eccezioni: la legge sull'interruzione

volontaria della gravidanza consente alla donna interdetta di assumere da sé la scelta abortiva; l'interdetto può sempre chiedere in via personale di essere giudizialmente dis-interdetto

INABILITATO: condizione di chi è inabilitato. L'inabilitato è autorizzato a compiere soltanto atti di *ordinaria* gestione del patrimonio.

L'inabilitazione riguarda persone aventi un grado di infermità mentale meno grave dell'abituale infermità di mente (che costituisce invece presupposto per l'interdizione).

INTERDIZIONE: pronuncia del tribunale civile con la quale la persona che sia inferma *abituale di mente* viene dichiarata interdetta (v. **INTERDETTO**). Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'interdizione rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridottissimi spazi applicativi. Va tenuto presente, in effetti, che tutto ciò che si fa con l'interdizione può essere ottenuto mediante l'amministrazione di sostegno, la quale ha il grande vantaggio di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

INABILITAZIONE: pronuncia del tribunale civile con la quale una persona, affetta da disturbi psichici *non particolarmente gravi*, viene dichiarata inabilitata (v. **INABILITATO**). Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'inabilitazione (allo stesso modo dell'interdizione) rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridotti spazi applicativi.

Va tenuto presente che ciò che si ottiene con l'inabilitazione può sempre essere raggiunto tramite l'amministrazione di sostegno; con il vantaggio - ecco il punto - di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

INCOMPATIBILITÀ (ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE): riguarda gli operatori dei *servizi* pubblici o privati che hanno "direttamente in carico" la persona:

essi non possono ricoprire la carica di amministratore di sostegno.

INTERESSATO: con questo termine si designa la persona che ha presentato - o rispetto alla quale altri hanno presentato - domanda di nomina dell'amministratore di sostegno (la parola viene spesso usata anche come sinonimo di "beneficiario").

ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: apertura, attivazione dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il Giudice Tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

LIMITAZIONI E DECADENZE: insieme di divieti e impedimenti essenziali di cui il GT può disporre la messa in opera, con decreto motivato, nell'esclusivo interesse del beneficiario (ad es. in materia di matrimonio, di testamento, di donazione).

È una possibilità ammessa *dall'art. 411 ult. co. c.c.*; si parla, al riguardo, di "incapacitazione", oppure di amministrazione di sostegno "incapacitante" (disabilitante).

MENOMAZIONE: condizione di perdita di funzionalità di uno o più organi, che determina (come l'infermità) venir meno o limitazione dell'autonomia.

MEZZI ISTRUTTORI: serie di verifiche e accertamenti che il GT può sempre disporre, nel corso del procedimento, onde *farsi un quadro* preciso della situazione in cui versa chi è interessato (destinato) alla nomina di un Amministratore di Sostegno.

Potrà trattarsi di un'audizione dei familiari e parenti, oppure di perizie mediche, di relazioni informative richieste ai servizi socio- assistenziali che hanno in carico la persona, etc.

MISURA, MISURE DI PROTEZIONE: espressione che viene utilizzata allorché si parla oggi, essenzialmente, all'amministrazione di sostegno (comprende in teoria anche gli istituti residuali dell'interdizione e dell'inabilitazione).

NOTIFICAZIONE: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su richiesta di una parte o del Pubblico Ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare un determinato atto, o fatto, a *conoscenza* del destinatario.

Si esegue mediante la consegna a quest'ultimo di una copia dell'atto conforme all'originale. La copia che viene consegnata contiene l'attestazione di conformità, redatta e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario

PARENTELA: vincolo di *sangue* da cui sono unite le persone le quali discendono l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc), oppure che discendono da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PATRIMONIO: complesso dei beni, mobili e immobili, che appartengono ad una persona.

PRESCRIZIONE: lasso di tempo dopo il quale non è più possibile, per legge, far valere un diritto. Decorso quel termine, il diritto in questione è perso.

PROCEDIMENTO: l'insieme dei passaggi necessari per ottenere, dal GT, l'attivazione dell'amministrazione di sostegno.

Quello dell'Amministratore di Sostegno rappresenta un procedimento estremamente rapido, *semplificato* fin dal

momento della presentazione della domanda.

Ammessi a ricorrere in giudizio sono vari soggetti: l'interessato stesso (ancorché sia interdetto), i suoi familiari, eventualmente il convivente di fatto, i servizi socio-sanitari, nonché il Pubblico Ministero su segnalazione.

PRODIGO, PRODICALITÀ: condizione di chi, per motivi per lo più legati ad una sofferenza di natura psichica, tende a spendere senza alcun limite, con rischio di dissipazione del proprio patrimonio.

PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GT: v. GT

PUBBLICITÀ: v. ANNOTAZIONE

PUBBLICO MINISTERO: magistrato il quale svolge sia (a) la funzione di vegliare sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (art. 73 ord. giud.), sia (b) la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza".

Compito del Pubblico Ministero è - in altri termini - quello di portare nel processo, operando come parte, l'espressione degli interessi *obiettivi* dell'*ordinamento*.

RAPPRESENTANZA: i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'. Col secondo termine si fa riferimento alle situazioni in cui l'Amministratore di Sostegno *sostituisce* al 100% il beneficiario, nello svolgimento dell'attività gestionale.

Ove siano attribuiti poteri di rappresentanza "esclusiva", il beneficiario non potrà porre in essere lui stesso l'atto; a provvedervi sarà necessariamente l'amministratore. L'ipotesi di gran lunga più frequente è però quella opposta; quando cioè il potere di rappresentanza (ad es., in merito alla riscossione della pensione) è bensì attribuito all'Amministratore di Sostegno, ma non già in via esclusiva: anche il beneficiario potrebbe agire da solo, se volesse.

Pure nel primo caso (rappr. esclusiva) la regola - spesso

esplicitata dal GT nel decreto iniziale - è che l'Amministratore di Sostegno dovrà comunque informare e consultare l'amministrato, nei limiti del possibile, riguardo alle decisioni da assumere.

RECLAMO: atto di contestazione, avverso un provvedimento che è emanato da un altro organo giudicante. Si tratta di un procedimento di secondo grado, col quale un giudice viene chiamato a *riesaminare* una decisione - non ancora divenuta definitiva - proveniente da altro giudice.

Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non soltanto di elementi relativi alla legittimità. Riguardo all'Amministratore di Sostegno l'art. 720 *bis* c.p.c. stabilisce che "contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

REVOCA: atto con il quale si provvede a *ritirare*, togliendole efficacia, una precedente dichiarazione di volontà (per es. la revoca della designazione anticipata).

REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: decreto del Giudice Tutelare attraverso cui viene posto fine alla misura di protezione per il venir meno della condizione di bisogno del beneficiario.

REVOCA DELL'INTERDIZIONE (o DELL'INABILITAZIONE): sentenza del tribunale civile attraverso cui la persona interdetta, o inabilitata, si vede *restituire* a una condizione di *piena capacità* di agire. La richiesta può essere effettuata anche dal diretto interessato.

Motivo fondante della revoca può essere (a) il miglioramento delle condizioni dell'individuo, (b) oppure – oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del 2004 – il fatto stesso che esiste nell'ordinamento una misura di protezione più "morbida", con la quale è possibile soddisfare al meglio le necessità gestionali dei soggetti deboli.

RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (ossia la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

RICORSO (PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): atto *introduttivo* del procedimento per la nomina

dell'amministratore di sostegno; si sostanzia in una richiesta i cui contenuti appaiono disciplinati dall'art. 407 c.c.

RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento nel quale la Corte di Cassazione è chiamata a riesaminare un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado (ad es. Corte d'Appello), rilevando solo questioni attinenti alla “*legittimità*”.

SCELTA (DELL'AMMINISTRATORE): viene compiuta dal GT sulla base del criterio del massimo riguardo per la cura e l'interesse della persona fragile. V. anche **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.**

SCELTE DI FINE VITA: si tratta delle decisioni, per lo più di carattere sanitario, che riguardano la fase terminale dell'esistenza di un malato: dalle terapie del dolore, all'interruzione di trattamenti terapeutici e di trattamenti vitali.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento redatto dal diretto interessato, la cui sottoscrizione viene attestata come autentica da un notaio

SEGNALAZIONE: informazione circa l'esistenza di una condizione di bisogno in cui si trova una persona, che viene inoltrata al Pubblico Ministero. Essa impone al Pubblico Ministero di assumere le iniziative necessarie a istituire una misura di protezione a favore della persona bisognosa. La segnalazione può provenire al Pubblico Ministero da chiunque, mentre i responsabili dei servizi socio-sanitari che hanno in cura o in carico la persona hanno un preciso obbligo in tal senso.

SENTENZA: provvedimento con il quale il giudice adempie alla (sua) funzione giurisdizionale decisoria.

SOGGETTI DEBOLI: persone che – pur anch'esse portatrici di un proprio progetto di vita, con vissuti, aspirazioni e desideri ben precisi - si trovano in condizioni di ‘diversità gestionale’ rispetto agli altri consociati, in quanto afflitte da mancanza totale o parziale di autonomia.

SOSTEGNO (DIRITTO AL): se ne parla - a seguito della riforma del 2004 - come di una prerogativa individuale di rango

costituzionale, ossia di una posizione riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (art. 3); consiste nel diritto della persona fragile ad essere adeguatamente supportata, dall'esterno, e messa in condizioni di poter realizzare il proprio "progetto di vita", più o meno complesso.

SOSTITUZIONE: può riguardare l'amministratore di sostegno, allorché il GT decida di rimpiazzarlo nell'incarico, nominando al suo posto un'altra persona: ciò a motivo di un *inadempimento* o di un non corretto assolvimento delle funzioni vicarie, oppure per sopravvenuta inadeguatezza o impossibilità.

SUSSIDIARIETÀ (CRITERIO DI): è il criterio guida per stabilire quando serve l'Amministrazione di sostegno; consiste nel verificare se la persona priva di autonomia si trovi o meno adeguatamente supportata dall'esterno o, al contrario, abbandonata a se stessa.

TESTAMENTO DI SOSTEGNO (v. anche **DESIGNAZIONE ANTICIPATA**): chiunque può - fintanto che versa ancora in buone condizioni psico-fisiche - indicare in un atto speciale chi dovrà essere il suo *futuro Amministratore di Sostegno*, e ciò per l'eventualità di sopravvenute menomazioni psico-fisiche: specificando, magari, a quali linee l'amministratore di sostegno dovrà attenersi nello svolgimento dei suoi compiti.

TRUST: figura di origine anglosassone, ma oggi ammessa anche nel nostro ordinamento, che consiste nell'attribuire ad uno o più beni una destinazione vincolata, e sottoposta ad una gestione e a regole particolari

UFFICIALE GIUDIZIARIO: soggetto dotato di specifiche funzioni, *ausiliarie* e complementari, di cui il Giudice si avvale nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Fra le mansioni affidate all'ufficiale giudiziario dalla legge v'è anche la notificazione degli atti.